Il Commissario Straordinario F.to Dott. Bruno Strati

Il Segretario Generale F.to D.ssa Massimina De Filippis

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comuna	le, certifica che copi
del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal	<u>- в FEB.</u> 2016

Minturno. lì

7 8, FEB. 2016

Il Segretario Generale

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, lì - 8, FFB. 2016



IL RESPONSABILE
COMMINICOLOGIC
UFFICIO COPIE

L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta



# COMUNE DI MINTURNO

## PROVINCIA DI LATINA

# Copia degli atti del Commissario Straordinario

Delibera:

17

**Oggetto:** Atto di citazione al Giudice di Pace di Cassino proposto da P.F. contro il Comune di Minturno.

del 08/02/2016

L'anno duemilasedici addi' otto del mese di febbraio nella Casa Comunale e nella sala delle adunanze, alle ore 12.00, Il Commissario Straordinario, Dott. Bruno Strati, nominato con D.P.R. del 02.10.2015, per la provvisoria gestione del Comune di Minturno, con l'assistenza del Segretario Generale D.ssa Massimina De Filippis, delibera sull'oggetto sopraindicato:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Con i poteri del Consiglio Comunale)

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere:

- per quanto concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio :Dott.ssa Maria Signore, favorevole,
- per quanto concerne la regolarità contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario: Rag. Antonio Rasile, favorevole.

gg

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Con i poteri della Giunta Comunale previsti dall'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.)

- -PREMESSO che in data 14.12.2015, assunto al protocollo dell'Ente n. 26764, è stato notificato al Comune, un Atto di citazione al Giudice di Pace di Cassino, da parte dello Studio Legale avv. Iolanda Simona Mottola, con sede in Via Vitruvio n 14 04023 Formia (LT) in nome e per conto del Sig. P. F. c/Comune di Minturno per il sinistro avvenuto il 27.07.2012 nei pressi della sorgente d' acqua San Marco, nel comune di Minturno:
- -RITENUTO opportuno e necessario deliberare la costituzione e la resistenza in giudizio ed affidare l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente all'Avv. Maurizio Mele, con Studio Legale in via Vitruvio, 120 Formia, in considerazione dell'incombente udienza, fissata per il giorno 22.02.2016, nelle more della definizione dell'avviso per la costituzione di un elenco di Avvocati accreditati presso il Comune di Minturno per l'affidamento di incarichi legali di patrocinio, assistenza e di consulenza stragiudiziale di cui alla delibera n. 31/2015;
- -CONSIDERATO che, una volta interpellato, il suddetto legale si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico per un compenso complessivo, pattuito, pari ad € 400,00, CAP ed IVA inclusi, impegnandosi a trasmettere con urgenza la relativa pre-parcella;
- -VISTA la Determinazione n. 4/2011, con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa;
- -CONSIDERATA la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in quanto si tratta di somme non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, con scadenza incerta, che comportano una complessa gestione contabile per l'Ente;
- **-VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: -dal Responsabile dell'Ufficio Legale, Dott.ssa Maria SIGNORE, in ordine alla regolarità tecnica; -dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Antonio Rasile, in ordine alla regolarità contabile;

## DELIBERA

- 1. DI COSTITUIRSI e di resistere in giudizio;
- 2. DI CONFERIRE incarico e mandato all'Avv. Maurizio Mele, con Studio Legale in via Vitruvio, 120 Formia, a rappresentare e a difendere il Comune di Minturno alla prossima udienza fissata innanzi al Giudice di Pace di CASSINO per il giorno 22.02.2016, ore di rito, e nelle successive fasi procedurali relative all'Atto di citazione proposto dallo Studio Legale Avv.
- Iolanda Simona Mottola, con sede in Viale P. Fedele, snc 04026(LT), in nome e per conto del Sig. P.F. c/Comune di Minturno per il sinistro avvenuto il 27.07.2012 nei pressi della sorgente d'acqua San Marco, nel comune di Minturno;
- 3. DI CONFERIRE incarico e mandato al Commissario Straordinario per la sottoscrizione dei conseguenziali atti processuali;
- **4. DI INVIARE** copia del presente Atto, munito dell'allegato, apposito mandato "ad litem" per la costituzione in giudizio, all'Avv. Maurizio Mele;

- 5. DI DARE ATTO che l'incarico conferito al predetto professionista comprende anche il compito di recuperare, al termine del procedimento, senza oneri a carico del Comune di Minturno, le eventuali spese di giudizio riconosciute a favore dell'Ente, ferma restando la possibilità per il legale designato di ripetere dalla controparte soccombente le spese sostenute per le attività di recupero;
- 6. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali-Istituzionali-Legali la sua sottoscrizione e la predisposizione del relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 400,00 ( quattrocento/00 ), da assegnare al citato legale;
- 7. DI AFFIDARE al medesimo Responsabile il compito di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti connessi e conseguenziali;
- **8. DI DICHIARARE** tale atto immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998 PROVINCIA DI LATINA

## SERVIZIO AFFARI LEGALI

Allegato alla Delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 08.02.2016

# SCHEMA DI CONVENZIONE

NEL GIUDIZIO PROPOSTO DA  CONTRO IL COMUNE DI MINTURNO DINANZI AL
CONTRO IL COMUNE DI MINTURNO DINANZI AL
L'anno duemila, presso il Palazzo
Municipale di Minturno (Latina), tra il Comune di Minturno, rappresentato nel presente atto dal
Dott, nella qualità di
,
e l'Avv, nato a
Prov, C.F
IVA, con Studio Legale in
Via Via, iscritto
al n dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di
premesso
- che in data è stato notificato al Comune di
Minturno l'Atto di Citazione/il Ricorso al T.A.R. Lazio/il Ricorso al Consiglio di Stato, proposto
da per l'instaurazione di un giudizio
dinanzi al, al fine di ottenere
;
- che con la Deliberazione n del il Commissario
Straordinario ha deciso di resistere nel menzionato giudizio, nominando contestualmente l'Avv.
per la rappresentanza e la difesa degli
interessi dell'Amministrazione Comunale, in forza di un'apposita convenzione da stipulare con il
suddetto professionista, in conformità allo schema allegato alla predetta Deliberazione;

- che è intenzione delle parti far risultare quanto premesso dal presente atto, in cui sia determinato, tra l'altro, l'ammontare dell'onere per diritti, onorario e spese, allo scopo di consentire al Responsabile del Servizio competente di provvedere alla redazione delle Determinazioni di impegno e di liquidazione della relativa spesa, attingendo all'apposito capitolo di Bilancio dell'Ente;
- che l'Avvocato designato, ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettarlo, nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate e dei principi che regolano l'attività contrattuale del Comune;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. L'Amministrazione Comunale di Minturno affida all'Avv
'incarico di rappresentarla e di difenderla nel giudizio promosso da
dinanzi al
, al fine di

L'incarico concerne il patrocinio, la difesa, l'assistenza legale, la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi a qualsiasi titolo; riguarda la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella citata controversia e l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio. Nel contempo, l'incarico comprende ogni assistenza di carattere legale in ordine alla suddetta controversia, per cui l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato delucidazioni scritte, pareri tecnici in merito all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di sollevare eccezioni e relativamente agli atti, agli adempimenti ed ai comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione dello stesso, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e a garanzia dei propri interessi e diritti, compresa l'eventuale predisposizione di atti di transazione. L'avvocato fornisce, senza alcuna spesa aggiuntiva, i menzionati pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione alle indicazioni ed alle istruzioni fornite dal professionista. Nel caso in cui il contenzioso si concluda con una transazione, il legale deve produrre preventivamente all'Amministrazione Comunale una motivata relazione sulle ragioni di fatto e di diritto che consigliano l'esito transattivo della controversia. In tale ipotesi la retribuzione subisce una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista. L'incarico in questione comprende anche il compito di recuperare, al termine del procedimento, senza oneri a carico del Comune di Minturno, le spese di giudizio riconosciute a favore dell'Ente, ferma restando la possibilità per il legale designato di ripetere dalla controparte soccombente le spese sostenute per le attività di recupero.

- 2. L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio. Per gli ulteriori, eventuali gradi del procedimento l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifici ed ulteriori provvedimenti in merito.
- **3.** Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi e delle normative ed assume l'obbligazione di patrocinare l'Amministrazione Comunale nel giudizio in questione. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di esercitare il mandato con impegno e professionalità, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle regole deontologiche che regolano la professione.
- 4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e a tenere informata l'Amministrazione Comunale sull'andamento del giudizio, provvedendo a trasmettere tempestivamente alla stessa copia degli atti principali (costituzione, memorie difensive, ordinanze, ecc.). Il professionista deve comunicare per iscritto l'intervenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando, contestualmente, ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, comprese istruzioni e direttive necessarie a dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e a prevenire ulteriori pregiudizi per l'Ente.
- 5. In caso di necessità rappresentata dall'Amministrazione o dai Servizi comunali, il professionista fornisce eventuali chiarimenti recandosi anche di persona presso gli Uffici

dell'Ente, senza oneri aggiuntivi per il Comune. Il legale assicura la propria presenza, con un preavviso di 24 ore e con spese a proprio carico, ad incontri e riunioni, che eventualmente si rendessero necessarie, presso la sede municipale per la trattazione della causa. Tale attività di assistenza, comunque connessa con quella difensiva, non dà luogo a compenso ulteriore oltre a quello già previsto per l'incarico.

- 6. L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica). Inoltre, il professionista afferma di non essersi occupato, in alcun modo, della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, ed attesta che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico in questione, secondo le norme di legge e dell'Ordinamento deontologico professionale. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, l'avvocato si impegna a darne comunicazione scritta all'Ente entro e non oltre il termine di dieci giorni.
- 7. Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non accettare incarichi da Enti pubblici o da privati contro il Comune di Minturno per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, a cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il mandato in presenza di una sola delle citate condizioni di incompatibilità, riservandosi la possibilità di segnalare al Consiglio dell'Ordine eventuali violazioni del Codice deontologico vigente.
- **8.** L'Amministrazione ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico professionale, provvedendo al pagamento delle spese e degli onorari per l'attività fino ad allora svolta dal professionista, da contenersi in proporzione e nei limiti del compenso prestabilito. A sua volta, l'incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato soltanto per giusta causa, inviando una comunicazione con lettera raccomandata, fax o posta certificata.
- 9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri Uffici e del personale dipendente, le informazioni, gli atti ed i documenti utili alla migliore difesa, richiesti dal legale.
- **10.** Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, l'Amministrazione informa il professionista sul fatto che i dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunitari in materia. L'incaricato ne prende atto e, con la sottoscrizione della presente convenzione, ne conferisce espresso consenso.
- 12. Nel caso in cui gli impegni finanziari assunti dal Comune per l'incarico legale siano divenuti insufficienti a garantire l'attività di assistenza e di difesa richiesta dall'iter processuale e dall'evoluzione della vertenza, il professionista si obbliga ad informarne tempestivamente l'Amministrazione, al fine di mantenere il controllo della spesa, di provvedere ad assumere un ulteriore impegno, seppure presuntivo. Si sottolinea la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in quanto si tratta di somme non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, con scadenza incerta, che comportano una complessa gestione contabile per l'Ente.

- 13. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/2010.
- 14. Al legale non è attribuita la facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto, senza il preventivo, necessario consenso scritto espresso nelle forme di legge dal Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, l'avvocato incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal medesimo professionista. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.
- 15. Il presente atto, redatto in bollo, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione di questo atto è a carico del legale incaricato.
- **16.** La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle clausole giuridiche, economiche, delle modalità di espletamento dell'incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini del formale conferimento dell'incarico.
- **17.** Il legale incaricato si impegna a trasmettere all'Ente: a) il proprio curriculum in formato europeo, privo dei dati sensibili, da pubblicare sul sito istituzionale <a href="www.comune.minturno.lt.it">www.comune.minturno.lt.it</a>; b) la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.
- 18. Ogni controversia relativa o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Cassino (FR).
- 19. Per quanto non espressamente convenuto in questa convenzione, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi in materia ed alle norme contenute nel Capo II del libro IV del Codice Civile.

Letto, confermato sottoscritto.	
Minturno,	
Il Professionista	Per l'Amministrazione Comunale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 10, 11, 14.

Il Professionista

Per l'Amministrazione Comunale